

DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2020

247/2020/R/GAS

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 7 GENNAIO 2020, N. 38 DEL TAR LOMBARDIA, DI
ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 32/2019/R/GAS.
RIDETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO UG_{2k} APPLICATO AI CLIENTI FINALI –
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/GAS 64/09**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1117^a riunione del 30 giugno 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82, come successivamente modificati ed integrati;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificata e integrata, recante il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 89/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 233/10);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/gas 84/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 84/11);
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 132/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 132/11);

- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 263/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 263/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 447/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2017, 275/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 275/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 737/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 32/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 32/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 89/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 89/2020/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: Tar Lombardia), Sez. III, 665/2013 e 265/2014;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sede di Milano, Sez. II 2833/2013;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016 (di seguito: sentenza 4825/16);
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione Prima, 7 gennaio 2020, n. 38 (di seguito: sentenza 38/2020);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 maggio 2012, 184/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 184/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 516/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 516/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 90/2020/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 90/2020/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- con la legge 125/07, il legislatore ha stabilito che l’Autorità definisca, *in base ai costi effettivi del servizio, i prezzi di riferimento per le forniture di [...] gas naturale ai*

clienti domestici che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali; e che siano fatti *“salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;

- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti che ne hanno diritto; a riguardo, la previgente regolazione stabiliva che i costi di commercializzazione all’ingrosso sostenuti dagli operatori per servire i clienti in tutela dovessero essere coperti dalla componente *CCI*, pari alla somma del corrispettivo *QE* a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (incluso lo stoccaggio) e del corrispettivo *QCI* a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all’ingrosso (principalmente trasporto internazionale nonché oneri relativi all’attività operativa della commercializzazione all’ingrosso, compresa la gestione del rischio e una congrua remunerazione);
- con la deliberazione ARG/gas 89/10, l’Autorità ha rimodulato, con riferimento all’anno termico 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, il corrispettivo *QE_t*, introducendo un coefficiente *k* (di seguito: coefficiente *k*) pari a 0,925 *“al fine di contemperare gli obiettivi di copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, tenendo conto della situazione derivante dalla fase congiunturale e dei potenziali esiti delle attività di rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento, con l’esigenza di assicurare un’equa ripartizione dei benefici delle riduzioni dei medesimi costi tra clienti finali del servizio di tutela ed esercenti la vendita”*;
- con la deliberazione ARG/gas 77/11, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a definire un intervento di profonda riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a partire dall’1 ottobre 2012 prevedendo che, con riferimento al periodo intercorrente dall’1 ottobre 2011 sino al 30 settembre 2012, continuasse ad avere applicazione il coefficiente *k*, seppure con un valore pari a 0,935, ciò in ragione:
 - *degli esiti attesi delle rinegoziazioni [allora] in corso, nonché del livello di prezzo definito nell’ambito delle rinegoziazioni [allora] concluse;*
 - *dell’andamento dei prezzi [...] sui mercati a breve termine del gas naturale, in Italia ed all’estero [in crescita rispetto al periodo 2010 - 2011], e dell’influenza che tali prezzi possono avere [avuto] sugli esiti di cui all’alinea precedente;*
- con il documento per la consultazione 184/2012/R/gas, l’Autorità ha proposto i criteri di identificazione del campione di contratti di approvvigionamento a lungo termine successivamente richiamati dalla deliberazione 263/2012/R/gas, formalizzati con la deliberazione 196/2013/R/gas, quindi confermati con la deliberazione 447/2013/R/gas;
- a partire dal 1 ottobre 2012, con detta deliberazione 263/2012/R/gas, tenendo anche conto delle disposizioni nel frattempo introdotte dal decreto-legge 1/12, l’Autorità ha ridefinito, rimuovendo il coefficiente *k*, i parametri per il calcolo del costo di approvvigionamento del gas naturale con contratti di lungo termine; tale intervento è

stato funzionale e propedeutico alla definizione del nuovo assetto della materia disciplinato dalla cosiddetta Riforma Gas;

- con le sentenze 665/13 e 265/14 del Tar Lombardia e successivamente con la sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato sono state annullate *in parte qua* la deliberazione ARG/gas 89/10 nonché le deliberazioni da quest'ultima promanate (deliberazioni ARG/gas 233/10, ARG/gas 77/11, ARG/gas 84/11 e ARG/gas 132/11);
- con la deliberazione 275/2017/R/gas l'Autorità ha quindi avviato un procedimento in ottemperanza alla citata sentenza 4825/16:
 - a. per l'adozione di provvedimenti in merito alla rideterminazione ora per allora della modalità di calcolo della quota materia prima delle condizioni economiche del servizio di tutela, con riferimento al periodo intercorrente da ottobre 2010 a settembre 2012 (di seguito: biennio 10-12);
 - b. per l'eventuale definizione, a tutela dei clienti finali, laddove ritenuta opportuna alla luce dell'adozione delle misure di cui alla precedente lettera a., delle modalità di regolazione degli eventuali importi derivanti dalle differenze tra le condizioni economiche loro applicate nel biennio 10-12 e quelle risultanti dalla rideterminazione di cui alla precedente lettera a.;
- in esito al predetto procedimento l'Autorità ha adottato le seguenti deliberazioni:
 - a. la deliberazione 737/2017/R/gas, con la quale ha rideterminato il valore del coefficiente k ponendolo pari a 0,952 con riferimento al biennio 10-12 e da cui è scaturito un credito in favore dei venditori che avevano servito clienti finali nell'ambito del servizio di tutela nel corso del biennio in parola (di seguito: venditori interessati), risultante dalla differenza tra quanto allora complessivamente versato dai clienti a titolo di corrispettivo - calcolato in base ad un valore più basso del coefficiente k (pari prima a 0,925 e poi a 0,935) e quanto avrebbero dovuto pagare in applicazione del rideterminato valore di tale coefficiente (pari a 0,952);
 - b. la deliberazione 32/2019/R/gas con la quale sono state definite le modalità di regolazione dei pagamenti delle somme spettanti ai venditori interessati, con l'obiettivo di minimizzare, quanto più possibile, l'impatto sui clienti finali;
- in particolare con la richiamata deliberazione 32/2019/R/gas, l'Autorità ha disposto l'istituzione di un meccanismo di riconoscimento degli importi spettanti ai venditori interessati (di seguito: meccanismo di rideterminazione k) finanziato dall'elemento UG_{2k} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 di cui all'articolo 42.3, lettera g) del RTDG, da applicare esclusivamente ai clienti finali titolari di una fornitura di gas naturale (inclusi i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico) con un consumo annuo inferiore a 200.000 Smc, ossia a quei clienti che (avendo diritto al servizio di tutela gas) con buona probabilità avevano in gran parte beneficiato di un prezzo ridotto nel biennio 10-12;
- con la sentenza 38/2020, il TAR Lombardia pur riconoscendo all'Autorità il potere di socializzare il costo connesso al meccanismo di rideterminazione k , ha parzialmente annullato la deliberazione 32/2019/R/gas, limitatamente alla parte in cui individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'elemento UG_{2k} nei soli titolari di una fornitura di gas naturale con consumi fino a 200.000 Smc/anno; ciò in quanto, a

giudizio del giudice amministrativo, l'elemento UG_{2k} avrebbe dovuto essere applicato fin dall'inizio (aprile 2019) anche ai clienti finali con consumi eccedenti tale soglia.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 89/2020/R/gas l'Autorità ha avviato un procedimento in ottemperanza alla sentenza 38/2020 al fine di:
 - estendere l'ambito di applicazione soggettivo dell'elemento UG_{2k} a copertura del meccanismo di rideterminazione k;
 - definire i nuovi valori del predetto elemento da applicare ai clienti finali con l'obiettivo di ristorare quelli con consumi annui inferiori a 200.000 Smc (di seguito: clienti del perimetro iniziale) che finora hanno contribuito in via esclusiva al gettito del meccanismo di rideterminazione k;
- con la medesima deliberazione 89/2020/R/gas l'Autorità ha inoltre stabilito una prima riduzione dell'elemento UG_{2k} applicato ai clienti del perimetro iniziale individuati dalla deliberazione 32/2019/R/gas ponendolo pari a 0,270 c€/Smc a decorrere dall'1 aprile 2020;
- alla luce di quanto sopra, con il documento per la consultazione 90/2020/R/gas sono stati quindi illustrati gli interventi regolatori prefigurati dell'Autorità per dare attuazione alla citata sentenza 38/2020; in particolare, nel citato documento è stato prospettato di:
 - a) applicare l'elemento UG_{2k} a tutti i clienti finali con punti connessi alla rete di distribuzione, stabilendo al contempo che tale elemento sia applicato solo ai primi 200.000 Smc prelevati in un anno, così da ripartire l'onere della contribuzione in maniera equa tra tutti clienti finali con riferimento alla stessa soglia di consumi;
 - b) definire due distinte aliquote dell'elemento UG_{2k} per garantire parità di contribuzione tra tutti i clienti interessati dall'applicazione di tale elemento, sia quelli del perimetro iniziale, che hanno già concorso in parte alla copertura dell'onere di finanziamento del meccanismo di rideterminazione k, sia gli altri clienti di maggiori dimensioni che vi contribuiranno per la prima volta;
 - c) a fini di semplicità amministrativa, fare riferimento, per l'identificazione dei due gruppi di clienti di cui alla precedente lettera b), al valore del parametro CA_{PDR} relativo al consumo annuo in vigore all'1 luglio 2020 - ovvero quello relativo all'anno termico 2019/2020 – senza tener conto delle revisioni del CA_{PDR} per i successivi anni termici, la prima delle quali avrebbe luogo a decorrere dall'1 ottobre 2020;
 - d) prevedere la decorrenza dell'applicazione dei nuovi valori dell'elemento UG_{2k} dall'1 luglio 2020;
 - e) mantenere invariate le scadenze della seconda e della terza sessione di pagamento (previste rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021) delle somme spettanti ai venditori interessati, previste dalla deliberazione 32/2019/R/gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 90/2020/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 3 imprese di vendita, 2 imprese verticalmente integrate (operanti sia come imprese di vendita che come imprese di distribuzione), 2 imprese di distribuzione, 4 associazioni rappresentative degli operatori (imprese di vendita e/o distribuzione) ed un'associazione rappresentativa delle piccole e medie imprese (PMI);
- con riferimento all'orientamento *sub a)* relativo all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione a tutti i clienti finali titolati di punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione con limitazione ai primi 200.000 Smc annui, sono pervenute osservazioni generalmente favorevoli da parte degli intervenuti ad eccezione dell'associazione rappresentativa delle PMI che si è dichiarata invece contraria a tale impostazione ritenendo che sarebbe più corretto applicare l'elemento UG_{2k} a tutti i volumi prelevati da ciascun punto di riconsegna;
- in merito all'orientamento *sub b)* riguardante l'applicazione di due aliquote distinte dell'elemento UG_{2k}, molti dei partecipanti alla consultazione, sia tra le imprese di vendita sia tra quelle di distribuzione e loro associazioni rappresentative, hanno segnalato che le soluzioni proposte richiederebbero interventi ai sistemi informatici aziendali non realizzabili entro le tempistiche proposte nel documento per la consultazione 90/2020/R/gas, anche in considerazione dell'attuale contesto emergenziale legato al COVID-19 e che simili interventi comporterebbero, a loro volta, complessità gestionali a fronte dell'esiguo numero di punti coinvolti e del limitato tempo di applicazione dell'elemento UG_{2k} in questione; alcuni degli intervenuti hanno quindi formulato le seguenti proposte alternative, miranti a limitare l'impatto su imprese di vendita e di distribuzione, che prevedono rispettivamente:
 - i. l'applicazione dell'elemento UG_{2k} a tutti i clienti finali, differenziando le relative aliquote per scaglioni di consumo e valorizzando anche lo scaglione di consumo superiore a 200.000 Smc/anno in modo da tener conto della maggiore necessità di contribuzione dei clienti cui finora non è stato ancora applicato il predetto elemento;
 - ii. l'applicazione dell'elemento UG_{2c} di valore indistinto a tutti i clienti finali, determinato in misura tale da coprire anche le necessità di gettito relative al meccanismo di rideterminazione k e al contempo l'applicazione ai clienti del perimetro iniziale di un corrispettivo di segno negativo a ristoro di quanto già versato; in base a tale soluzione la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), a fronte delle comunicazioni delle imprese di distribuzione, dovrebbe provvedere a distinguere gli importi destinati a coprire rispettivamente la compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio e del predetto meccanismo di rideterminazione k da destinare ai corrispondenti conti;
 - iii. l'applicazione di una aliquota unica dell'elemento UG_{2k} a tutti i clienti procedendo successivamente al conguaglio nei confronti dei soli clienti a cui non è stato ancora applicato l'elemento UG_{2k} o prevedendo per questi ultimi una

- componente *una tantum*, eventualmente rateizzabile, di importo pari a quanto avrebbero pagato se avessero partecipato al meccanismo a partire dalla sua prima applicazione;
- iv. la definizione di una aliquota unica dell'elemento UG_{2k} per tutti i clienti, da applicare per un periodo più esteso ai clienti diversi da quelli del perimetro iniziale;
- in merito all'orientamento *sub c)*, molti dei rispondenti alla consultazione, in particolare le imprese di vendita, hanno evidenziato una criticità legata alla modalità di individuazione dei punti cui applicare le aliquote differenziate dell'elemento UG_{2k} riconducibile al fatto che, con l'aggiornamento del parametro CA_{PDR} per l'anno termico 2020/2021, non sarà più disponibile l'informazione storica relativa al CA_{PDR} dell'anno termico 2019/2020 associato a ciascun punto di riconsegna; di conseguenza in assenza di tale informazione nel caso di *switching* o attivazioni successive a ottobre 2020, le imprese di vendita non riuscirebbero a identificare i due gruppi di clienti cui applicare le rispettive aliquote dell'elemento UG_{2k} ;
 - fermo restando le criticità espresse in merito alle proposte *sub b)*, rispetto all'orientamento *sub c)* sono state inoltre presentate – da parte di imprese di vendita anche verticalmente integrate e da un'associazione loro rappresentativa - le seguenti soluzioni alternative:
 - v. individuazione dei due gruppi di clienti (quelli del perimetro iniziale e quelli con consumi annui eccedenti i 200.000 Smc) in maniera analoga a quanto già previsto dalla deliberazione 32/2019/R/gas, ossia, sulla base del parametro CA_{PDR} aggiornato annualmente;
 - vi. messa a disposizione dei venditori, per il tramite del Sistema informativo integrato (di seguito: SII), dell'informazione storica del CA_{PDR} relativo all'anno termico 2019/2020;
 - con riguardo all'orientamento *sub d)*:
 - vii. la decorrenza da luglio 2020 dell'applicazione dei nuovi valori dell'elemento UG_{2k} non ha trovato il favore della maggior parte dei partecipanti alla consultazione, in quanto ritenuta troppo stringente; alcune imprese di distribuzione e un'associazione rappresentativa degli operatori hanno quindi proposto – in subordine alle alternative sopra richiamate - tempistiche di implementazione più lunghe a partire, rispettivamente, da ottobre 2020 ovvero gennaio 2021;
 - viii. un'impresa di vendita ha inoltre evidenziato le potenziali disparità tra clienti finali, sotto il profilo della contribuzione al finanziamento del meccanismo di rideterminazione k che si determinerebbero come conseguenza del sistema di attribuzione dei consumi di gas negli scaglioni c.d. “a riempimento”, posto che per i clienti che a luglio 2020 avessero già superato i 200.000 Smc di consumo, non si applicherebbe l'elemento UG_{2k} ;
 - infine, con riferimento all'orientamento *sub e)*, tutti gli operatori intervenuti e le loro associazioni rappresentative hanno manifestato apprezzamento per il mantenimento delle scadenze di pagamento a favore dei venditori interessati previste dalla deliberazione 32/2019/R/gas.

RITENUTO CHE:

- sia necessario dare attuazione alla sentenza 38/2020, estendendo alla generalità dei clienti l'applicazione dell'elemento UG_{2k} e assicurando, al contempo, una ripartizione dell'onere di contribuzione al meccanismo di rideterminazione k equa tra tutti i clienti finali;
- a tal fine, sia opportuno confermare l'orientamento posto in consultazione relativo all'applicazione del predetto elemento a tutti i clienti entro il limite di prelievo dei primi 200.000 Smc/anno, atteso che simile soluzione permette di ripartire l'onere della contribuzione al meccanismo di rideterminazione k in maniera equa tra tutti i clienti finali con riferimento alla stessa soglia di consumi senza gravare maggiormente quelli con consumi maggiori che peraltro, non avendo diritto di accedere al servizio di tutela gas nel biennio 10-12 non hanno beneficiato dei minori costi della materia prima; una simile modalità applicativa risulta altresì in linea con quella dell'elemento UG_{2c} della componente UG₂ che per l'appunto trova applicazione entro il limite dei 200.000 Smc/anno;
- le soluzioni alternative proposte in relazione all'orientamento *sub b)* non appaiono coerenti con l'impianto della deliberazione 32/2019/R/gas che già prevedeva una distinzione tra due gruppi di clienti (ossia, quelli con consumi fino a 200.000 Smc/anno e quelli con consumi eccedenti tale soglia) al fine della corretta imputazione dell'elemento UG_{2k} e, ad ogni modo, non sono preferibili in quanto:
 - la soluzione di cui al *punto i)* comporterebbe un maggiore onere contributivo a carico dei clienti finali con consumi più elevati e di conseguenza risulta incoerente con i predetti obiettivi di assicurare parità di contribuzione tra tutti i clienti finali con riferimento alla medesima soglia di consumi pari a 200.000 Smc all'anno;
 - la soluzione di cui al *punto ii)* da un lato, altera il rapporto di corrispondenza tra corrispettivo applicato al cliente e natura dell'onere/costo coperto da quel corrispettivo e, dall'altro, introduce ulteriori oneri e complessità amministrative in capo alla CSEA che dovrebbe identificare i conti di gestione a cui sono destinati gli importi riscossi con un'unica componente per finalità diverse;
 - la soluzione di cui al *punto iii)* rischia potenzialmente di aumentare il contenzioso tra imprese di vendita e clienti oggetto di conguaglio/applicazione di una componente *una tantum*; inoltre tale soluzione potrebbe presentare criticità analoghe a quelle evidenziate dagli operatori in risposta al precedente documento per la consultazione 516/2018/R/gas (in termini di maggiori costi e oneri amministrativi) con riferimento alla riscossione diretta da parte dei venditori interessati delle somme loro spettanti presso i clienti serviti in tutela nell'arco del biennio 10-12;
 - la soluzione di cui al *punto iv)* non pare differire sostanzialmente da quella prospettata dall'Autorità nel documento per la consultazione 90/2020/R/gas, con l'unica eccezione delle distinte tempistiche di applicazione ai due gruppi di clienti interessati, circostanza questa che avrebbe l'effetto di dilazionare

ulteriormente la raccolta del gettito a copertura del meccanismo di rideterminazione k;

- siano meritevoli di considerazione le criticità, sollevate da alcuni rispondenti alla consultazione, con riferimento all'implementazione delle soluzioni proposte *sub c)* e *sub d)*, riguardanti in particolare le tempistiche di decorrenza delle aliquote dell'elemento UG_{2k} e la difficoltà di identificare i gruppi di clienti cui applicare le distinte aliquote di tale elemento a causa dell'indisponibilità dell'informazione sul parametro CA_{PDR} dell'anno termico 2019/2020.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- prevedere l'applicazione dell'elemento UG_{2k} a tutti i clienti finali connessi alla rete di distribuzione, limitatamente ai primi 200.000 Smc prelevati in un anno;
- definire due distinte aliquote dell'elemento UG_{2k} da applicare rispettivamente ai clienti appartenenti al perimetro iniziale e agli altri clienti (con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno) che finora non hanno contribuito al finanziamento del meccanismo di rideterminazione k;
- prevedere che ai fini dell'identificazione dei due gruppi di clienti sia adoperato il parametro CA_{PDR} reso disponibile dal SII ai sensi dell'articolo 22 del TISG e che questo sia aggiornato in ciascun anno termico, così da superare le criticità segnalate a riguardo dalle imprese di vendita;
- disporre, inoltre, che i clienti con consumi annui eccedenti la soglia di 200.000 Smc siano soggetti all'applicazione dell'aliquota dell'elemento UG_{2k} a decorrere da gennaio 2021, così da accordare alle imprese di distribuzione un congruo lasso di tempo necessario per effettuare gli interventi ai propri sistemi informatici aziendali e tener conto della criticità, di cui al punto viii del terzo gruppo di considerati, connessa alle modalità di attribuzione dei consumi annui per ciascun punto di riconsegna;
- determinare il valore dell'aliquota dell'elemento UG_{2k} applicabile ai clienti di cui al precedente punto in prossimità della data di decorrenza della sua applicazione, tenendo conto sia delle informazioni più aggiornate che si renderanno disponibili circa la previsione dei volumi prelevati dai clienti, sia delle somme già corrisposte dai clienti del perimetro iniziale che finora hanno contribuito in via esclusiva al pagamento dell'elemento UG_{2k} così da garantire loro una forma di ristoro rispetto a quanto finora versato;
- confermare, nelle more delle determinazioni di cui al precedente punto, il valore dell'aliquota attualmente in vigore applicata ai clienti del perimetro iniziale e valutare il suo eventuale aggiornamento entro la fine dell'anno alla luce delle informazioni più aggiornate di cui si disporrà in quel momento

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui alla deliberazione 32/2019/R/gas, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- a) **deliberazione ARG/gas 64/09** è la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificata e integrata;
 - b) **TISG** è il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG).

Articolo 2

Ambito soggettivo di applicazione elemento UG_{2k}

- 2.1 Ai fini dell'applicazione dell'elemento UG_{2k} di cui all'articolo 85 del RTDG si distinguono:
- a) i punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc, ai quali si applica l'aliquota di cui alla tabella 2, lettera a) della deliberazione ARG/gas 64/09;
 - b) i punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc, ai quali si applica l'aliquota di cui alla tabella 2 lettera b) della deliberazione ARG/gas 64/09.
- 2.2 Ai fini dell'individuazione del livello di consumo annuo dei punti di riconsegna di cui al comma 2.1 è preso a riferimento il valore del prelievo annuo CA_{PDR} di cui all'articolo 4 del TISG, reso disponibile dal SII ai sensi del TISG medesimo con riferimento a ciascun anno termico.

Articolo 3

Modifiche alla deliberazione ARG/gas 64/09

- 3.1 A decorrere dall'1 luglio 2020 la tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09 è sostituita delle seguenti tabelle:

“Tabella 2 - Elementi UG_{2c} e UG_{2k}

a) Elementi UG_{2c} e UG_{2k} applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc

	<i>Elemento UG_{2c}</i>	<i>Elemento UG_{2k}</i>
	Dall'1 aprile 2019	Dall'1 aprile 2019
€/punto riconsegna/anno	-27,01	n.a.

Scaglioni di consumo	Smc/anno	<i>Elemento UG_{2c}</i>	<i>Elemento UG_{2k}</i>		
			Dall'1 aprile 2019	Dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020	Dall'1 aprile 2020 al 30 giugno 2020
		c€/Smc			
1	0-120	0,0000	0,2920	0,270	0,270
2	121-480	4,4600	0,2920	0,270	0,270
3	481-1.560	2,5700	0,2920	0,270	0,270
4	1.561 – 5.000	2,0500	0,2920	0,270	0,270
5	5.001 – 80.000	1,4200	0,2920	0,270	0,270
6	80.001 – 200.000	0,5000	0,2920	0,270	0,270
7	Oltre 200.000	0,0000	n.a.	n.a.	0,0000

b) Elementi UG_{2c} e UG_{2k} applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc

	<i>Elemento UG_{2c}</i>	<i>Elemento UG_{2k}</i>
	Dall'1 aprile 2019	Dall'1 luglio 2020
€/punto riconsegna/anno	-27,01	n.a.

Scaglioni di consumo	Smc/anno	<i>Elemento UG_{2c}</i>	<i>Elemento UG_{2k}</i>
		Dall'1 aprile 2019	Dall'1 luglio 2020
		c€/Smc	
1	0-120	0,0000	0,0000
2	121-480	4,4600	0,0000
3	481-1.560	2,5700	0,0000
4	1.561 – 5.000	2,0500	0,0000
5	5.001 – 80.000	1,4200	0,0000
6	80.001 – 200.000	0,5000	0,0000
7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000

”.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 L'Autorità, con successivo provvedimento, determina i valori delle aliquote dell'elemento UG_{2k} applicabili a decorrere da gennaio 2021 anche tenendo conto delle somme riscosse fino a tale data presso i clienti di cui al comma 2.1, lettera a).
- 4.2 Il presente provvedimento e la deliberazione ARG/gas 64/09, come modificata dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini